

**COMUNE DI BULTEI
PROVINCIA DI SASSARI**

Parere n° 5 del 14/07/2022 REVISORE UNICO CANU ANTONELLO

Oggetto: parere, ex art. 19, c.8, L.448/2001, sul Fabbisogno del Personale 2022/2024 .

Il sottoscritto revisore, dopo aver esaminato il progetto di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, ha formulato il seguente parere.

Il sottoscritto revisore,

VISTO

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale (e in accordo con quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449);

- quanto stabilito dall'articolo 19 comma 8 della legge 448/2001, che prevede che "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo - 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

- l'art. 6 del D.Lgs 165/2001, il quale prevede che: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativo, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e dello performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter"; e l'art. 6 ter, il quale prevede che: "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;

- il Decreto 08/05/2018, con il quale il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le linee di indirizzo di cui al succitato articolo 6 ter;

- quanto stabilito, in termini di capacità assunzionali, nell'ordine: dal comma 562 della Legge n. 296/2006 in materia di spesa di personale degli enti locali non soggetti al patto di stabilità nel 2015; il D.L. n.34/2019, in particolare il comma 2, il quale autorizza i comuni a "procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale ... sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, e differenziato per fascia demografica, della

media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione";

- il D.M. 17 marzo 2020 all'art. 5, e la Circolare 13 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, emanata in data 13 maggio 2020, in merito alle specifiche modalità di calcolo, e dalle quali si evince che le disposizioni previste dal suddetto provvedimento superano il principio del turnover del personale come inteso a suo tempo dall'art. 1, commi 557 - quater e 552, della L.296/2006, consentendo agli enti che rispettano determinati valori soglia in esso definiti di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato oltre il limite di spesa fissato e fino al raggiungimento delle suddette soglie, seppure secondo percentuali di incremento annuale definite, e nei limiti della spesa del personale del 2008;

e **CONSTATATO** che l'Ente, come attestato dal Responsabile Finanziario:

- ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 dalla quale non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che sussiste il rispetto del tetto della spesa per il personale, e delle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile;
- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta nei limiti stabiliti dalla suddetta legge.

TUTTO CIO' PREMESSO, ed **ESAMINATA** la proposta di delibera da sottoporre all'esame della Giunta Comunale in prossima seduta avente ad oggetto "Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024";

Il Revisore

Esprime parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Municipale indicata in oggetto concernente il "Programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 e piano annuale delle assunzioni".

Il suesposto parere è subordinato alla preventiva approvazione: della proposta di deliberazione concernente la ricognizione annuale di eccedenza di personale ex L. 183/2011, della proposta delle azioni positive; al mantenimento da parte dell'ente dei parametri e requisiti previsti per le assunzioni del personale.

Si ricorda in merito altresì quanto stabilito dall'art. 16 del d.lgs. 33/2013 sugli obblighi pubblicitari nel sito istituzionale ("Amministrazione Trasparente") e/o altri, oltreché le comunicazioni obbligatorie alla Ragioneria Generale dello Stato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001 (SICO).

Resta fermo che in ogni caso la copertura dei posti vacanti potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente

Olbia, 14.07.2022 **Il Revisore**

Antonello Cesar